

DOCUMENTO DI SINTESI (DDS) VERSIONE N. 1

**INFORMAZIONI SU CONFIDI MACERATA SOC. COOP. P.A. (CONFIDI)**

**Confidi Macerata soc. coop. p.a.** (intermediario finanziario)

Sede Legale: via Weiden n. 35 – 62100 Macerata (MC)

Tel.: 0733 27961 – Fax: 0733 279666

Sito internet: [www.confidimacerata.it](http://www.confidimacerata.it)

Indirizzo di posta elettronica: [confidi.mc@legalmail.it](mailto:confidi.mc@legalmail.it)

P. IVA – C.F. e Reg. delle Imprese di Macerata n. 00163810435

Iscrizione all'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 comma 4 TUB con il n. 27236

**CONTRATTO DI GARANZIA ..... N. .... del .....**

Socio-cliente .....

Sede .....

Capitale sociale € .....

Codice Fiscale: ..... Partita Iva: .....

Registro Imprese di ..... n. .... del .....

Operazione garantita .....

Importo garantito € .....

Banca / intermediario finanziario garantito .....

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

CONFIDI MACERATA non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di CONFIDI MACERATA, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di CONFIDI MACERATA è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

**1. Costi di primo ingresso in CONFIDI MACERATA.**

Quota di capitale sociale: € 250,00 (5 azioni) non restituibili, così come previsto dallo Statuto di CONFIDI MACERATA, art. 8, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal rapporto sociale.

**2. Commissioni di garanzia e contributi per il rilascio della Garanzia.**

Commissioni di garanzia *una tantum*, che devono essere versate nel momento dell'erogazione, per i finanziamenti con rimborso rateale, o della messa a disposizione, per i fidi d'esercizio, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID:

- misura fissa pari ad € .....

- misura variabile pari ad € .....

Le commissioni sono calcolate in base alle fasce e alle modalità di cui all'Allegato A "Oneri per ottenere la garanzia del Confidi".

**Modifica delle condizioni economiche praticate da CONFIDI MACERATA:** CONFIDI MACERATA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del TUB.

**Condizioni economiche praticate dalla Banca:** CONFIDI MACERATA non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CONFIDI MACERATA. Dette condizioni economiche, ancorchè possano essere previste dalle convenzioni siglate tra CONFIDI MACERATA e la Banca, sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

**CONDIZIONI NON AVENTI CONTENUTO ECONOMICO**

Si ricorda che le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra Confidi Macerata ed il socio-cliente sono contenute nel contratto di garanzia dal medesimo sottoscritto, e non risultano modificabili nel tempo.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Confidi \_\_\_\_\_

Il Socio (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**CONTRATTO-ACCORDO PER LA STIPULA DELLA GARANZIA**  
**(Documento versione n. 1.1 del 24 settembre 2015)**

CONFIDI MACERATA SOC. COOP., con sede legale in MACERATA, CF / PIVA / RI 00163810435, società cooperativa di garanzia iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 comma 4 d.lgs. 1.9.1993 n. 385 (TUB) al n. 27236, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianluca Pesarini (d'ora in avanti, il Confidi)

e

..... con sede in ....., CF / PIVA RI ....., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ..... il ..... e residente in ....., Codice Fiscale ..... identificato con ....., rilasciata da ....., in data ..... (d'ora in avanti, il Socio)

premesso che

1. Il Socio ha presentato domanda di Fido (e/o finanziamento) alla Banca....., filiale di ..... (d'ora in avanti, la Banca), per un importo totale pari ad € ..... (.....) da utilizzare nelle sottototate forme tecniche e durate:
  - ..... durata ... mesi;
  - ..... durata ... mesi;
  - ..... durata (d'ora in avanti, il Fido);
2. Il Socio ha presentato domanda al Confidi per ottenere il rilascio di una garanzia a favore della Banca e per il Fido indicati al punto precedente, al fine di garantire il rimborso del Fido stesso;
3. Il Confidi ha deliberato di rilasciare garanzia a favore della Banca nella misura del .....% (.....) del Fido, così come da delibera del ....., per un importo massimo di € ..... (.....). La garanzia ha validità a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del Fido;
4. Il Socio, sottoscrivendo il presente (d'ora in avanti, l'Accordo), dichiara di aver esaminato il Foglio informativo, i Tassi effettivi globali medi, nonché la Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario messi a sua disposizione prima della stipula da parte del Confidi;
5. Il Socio è stato identificato anche ai fini della normativa antiriciclaggio e ha rilasciato apposita dichiarazione per quanto concerne il titolare effettivo;
6. Il Socio ha preso visione dell'informativa del Confidi ed ha rilasciato il proprio consenso ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1)** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti dell'Accordo.

**Art. 2)** Il Confidi, una volta sottoscritto l'Accordo, provvederà a rilasciare alla Banca la garanzia nelle forme convenute con la medesima, garanzia che avrà efficacia solo se la Banca erogherà il finanziamento e/o concederà il Fido richiesto dal Socio. Nel caso in cui la Banca provveda ad una erogazione del finanziamento e/o a una concessione del Fido difforme rispetto a quanto specificato ai punti 1) e 3) delle Premesse, il Confidi comunicherà al Socio l'importo della garanzia e la relativa scadenza, nonché le condizioni economiche definitivamente applicate dallo stesso Confidi.

Il Socio autorizza fin d'ora la Banca affinché la stessa provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento e/o della concessione del Fido, l'importo relativo agli oneri indicati nell'Allegato A che, debitamente sottoscritto dalle Parti, forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti dell'Accordo. L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti al Confidi riportate nello stesso Allegato A.

Nel caso in cui la Banca non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, ovvero il Socio, una volta ottenuta la delibera del Confidi, dovesse rinunciare alla sua garanzia, per motivi non imputabili al Confidi, non dovrà pagare a quest'ultimo le commissioni di garanzia dettagliate nell'Allegato A. Resta inteso che l'Accordo non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio se la Banca non eroga il finanziamento richiesto dal Socio e/o se il Socio rinuncia al finanziamento concesso dalla Banca. In entrambi i casi, il Socio, oltre a comunicargli l'evento, non dovrà pagare al Confidi quanto previsto dall'Allegato A.

**Art. 3)** Il Fido richiesto potrà essere assistito da cogaranzia e/o controgaranzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il Socio si impegna a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

**Art. 4)** Il Socio si impegna a fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che modifichino sostanzialmente la propria situazione patrimoniale, composizione sociale e degli organi amministrativi. Il Socio dovrà, altresì, aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia ed i relativi allegati.

**Art. 5)** Per tutta la durata della garanzia il Socio potrà richiedere al Confidi, per iscritto, una comunicazione periodica relativa all'andamento della stessa, mediante il documento di sintesi ed il relativo rendiconto. L'invio sarà effettuato a mezzo posta o a mezzo del sistema telematico del Confidi.

Alla scadenza della garanzia il Socio potrà richiedere al Confidi, per iscritto, il rendiconto che attesta l'estinzione della garanzia stessa e ne riassume l'andamento dalla concessione all'estinzione.

**Art. 6)** Il Socio può recedere dalla compagine societaria del Confidi nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto, purché non sussistano pendenze nei confronti del Confidi e la sua posizione ai fini dell'Accordo risulti pienamente regolarizzata.

**Art. 7)** L'intervento del Confidi a garanzia del Fido diviene privo di efficacia all'atto della scadenza della garanzia concessa dal Confidi o, ancor prima della scadenza, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca.

In caso di inadempimento da parte del Socio in merito alle obbligazioni da questi assunte con la Banca, e quindi a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della Banca, il Socio potrà essere chiamato a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto al Confidi per sorte capitale, interessi e spese, rinunciando a qualsivoglia eccezione, ivi comprese quelle relative alla validità dell'obbligazione principale garantita dal Confidi.

**Art. 8)** Il credito per cassa del Confidi verso il Socio, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della Banca nel caso di inadempimento del Socio, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente recuperato dalla Banca o rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il relativo recupero del credito.

**Art. 9)** Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche (con esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse) e normative previste dall'Accordo, anche in senso sfavorevole al Socio, dandogliene comunicazione mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 mesi, in osservanza dell'art. 118 del TUB. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Socio non receda dall'Accordo entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità. In questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Socio ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 10)** Tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo devono essere trasmesse dal Confidi al Socio al seguente indirizzo: ..... o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo ..... Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere prontamente comunicati dal Socio al Confidi.

Le comunicazioni del Socio al Confidi dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo Via Weiden n. 35, 62100 Macerata o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [confidi.mc@legalmail.it](mailto:confidi.mc@legalmail.it) . Parimenti il Confidi si impegna a comunicare prontamente al Socio eventuali cambiamento dell'indirizzo.

**Art. 11)** Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi, in relazione all'Accordo, è competente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri e contro le decisioni dello stesso è ammesso ricorso all'Organo Arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Confidi \_\_\_\_\_

Il Socio (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.2 c.c. le seguenti clausole dell'Accordo:

Art. 2) Riconoscimento al Confidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia

Art. 6) Recesso del Socio

Art. 7) Pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad apporre eccezioni

Art. 9) Modifiche unilaterali

Art. 11) Controversie

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Confidi \_\_\_\_\_

Il Socio (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Il Socio dichiara di aver ricevuto copia dell'Accordo e dell'Allegato A unitamente al Foglio informativo, ai Tassi effettivi globali medi ed alla Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Luogo e Data

Il Socio (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(a cura del personale del Confidi)  
Attestazione autenticità firma del socio

\_\_\_\_\_

**Allegato A. Oneri per ottenere la garanzia del Confidi (COMMISSIONI DI GARANZIA), da corrisondersi al momento dell'erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del fido**

1. **Commissione di garanzia fissa – spese istruttoria**  
0,10% dell'importo del fido o del finanziamento accordato, con minimo € 100,00
2. **Commissione di garanzia variabile (senza controgaranzia MCC)**
  - a. **Fidi d'esercizio (scoperto c/c, fidi auto liquidanti)**  
Garanzia 50%: fascia A **0,40%**, fascia B **0,90%**, fascia C **1,20%**  
La commissione è applicata all'importo del fido accordato e si riferisce a una durata di 12 mesi. La commissione varia proporzionalmente per percentuali di garanzia superiori o inferiori al 50% e/o per durate superiori o inferiori ai 12 mesi
  - b. **Finanziamenti con rimborso rateale**  
Garanzia 50%: fascia A **0,50%**, fascia B **0,80%**, fascia C **1,30%**  
La commissione è calcolata simulando un piano di ammortamento (a capitale costante, rate trimestrali e tasso fisso) utilizzando quale tasso le percentuali sopra riportate. La commissione dovuta corrisponde al totale degli interessi risultante dal piano di ammortamento simulato. La commissione è applicata all'importo originario del finanziamento erogato e varia proporzionalmente per percentuali di garanzia superiori o inferiori al 50% e/o per durate superiori o inferiori ai 12 mesi
  - c. **Finanziamenti con rimborso rateale – ipotecari**
  - d. **Leasing immobiliari**  
Garanzia 30%: fascia A **0,20%**, fascia B **0,40%**, fascia C **0,60%**  
La commissione è calcolata simulando un piano di ammortamento (a capitale costante, rate trimestrali e tasso fisso) utilizzando quale tasso le percentuali sopra riportate. La commissione dovuta corrisponde al totale degli interessi risultante dal piano di ammortamento simulato.

**FASCE**

Per le imprese immobiliari, che svolgono come attività esclusiva quella di gestione-affitto immobili:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (\*) > 30 %

Fascia C: mezzi propri/totale attivo < 20 % e per le nuove imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

Per tutte le altre imprese:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (\*) > 15 % e oneri finanziari netti/valore produzione (\*\*) < **1,50 %**

Fascia C: mezzi propri/totale attivo < 10 % o oneri finanziari netti/valore produzione > **2,50 %** e per le nuove imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

(\*) *mezzi propri = patrimonio netto + finanziamenti soci*

(\*\*) *oneri finanziari netti = oneri finanziari – proventi finanziari*

**Operazioni assistite dalla controgaranzia a valere sul Fondo ex L. 662/96) gestito dal Mediocredito Centrale**

Le commissioni di garanzia fisse sono dovute nella misura sopra indicata, mentre le commissioni variabili sono applicate in misura ridotta, **pari a 2/3 di quella ordinaria**. Nei casi di ammissione dell'operazione ai benefici del Fondo, è prevista una commissione "una tantum" da applicarsi sull'importo contro-garantito dal Fondo e calcolata in misura variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del socio secondo quanto indicato nelle successiva tabella

Commissioni in percentuale	Micro impresa	Piccola impresa	Media Impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario		2%	
Operazioni finanziarie diverse	0,25%	0,5%	1%

Per Sospensioni e/o Allungamenti in base alle disposizioni sul terremoto (imprese del cratere) non sono dovute Commissioni di Garanzia.

Per Sospensioni e/o Allungamenti in base agli "accordi sul credito" ed altre disposizioni di Legge, le Commissioni di Garanzia sono dovute solo in misura variabile, applicando le aliquote vigenti per i Prestiti al debito residuo e per il periodo della sospensione/allungamento. Non si applicano le spese di istruttoria.

Luogo e Data

Il Socio (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_